

L'estinzione del processo per rinuncia agli atti va dichiarata con sentenza

Trib. Torino, sentenza 12 febbraio 2016 (Est. Di Capua)

Tribunale in composizione monocratica – Rinuncia agli atti del giudizio – Declaratoria di estinzione del processo – Natura di sentenza

L'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. dev'essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni che seguono: nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; si rende quindi necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello.

Del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello.

(Massima a cura di Chiara Bosi – Riproduzione riservata)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Prima Civile

in composizione monocratica
in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 26071/2015 R.G.
promossa da:

L. S. e V. A., rappresentate e difese dall'Avv., in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione;

-PARTI ATTRICI-

contro:

V. L. e E. S., rappresentati e difesi dall'Avv., in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta ;

-PARTI CONVENUTE-

avente per oggetto: Azione revocatoria – Estinzione del processo per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.;

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

a verbale di udienza in data 10.02.2016:

“Le parti danno atto di aver conciliato la lite e pertanto l’attrice rinuncia agli atti e la convenuta dichiara di accettare la rinuncia (giusta deleghe, rispettivamente, a margine dell’atto di citazione e in calce alla comparsa di costituzione). Le parti pertanto chiedono pronunciarsi sentenza di estinzione con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda che si allega in originale e spese integralmente compensate, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche.”

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1. Con atto di citazione datato 19.10.2015 ritualmente notificato, le signore L. S. e V. A. hanno convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino, chiedendo la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell’atto di compravendita stipulato tra i signori V. L. e E. S. con rogito Notaio Pietro BOERO in data 03.02.2015, rep. n. 169031 racc. n. 10580,

1.2. Si sono costituiti i convenuti, depositando comparsa di costituzione e risposta, dando atto dell’intervenuto accordo tra le parti e chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere.

1.3. All’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. i difensori delle parti hanno dato atto di aver conciliato la lite e, pertanto, il difensore della parte attrice ha rinunciato agli atti ed il difensore della parte convenuta ha dichiarato di accettare la rinuncia (giusta deleghe, rispettivamente, a margine dell’atto di citazione e in calce alla comparsa di costituzione).

Le parti pertanto hanno chiesto di pronunciare Sentenza di estinzione con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda a spese integralmente compensate, con espressa rinuncia ai termini previsti dall’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

1.4. Il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, prendendo atto che i procuratori delle parti hanno dichiarato di rinunciare ai termini previsti dall’art. 190 c.p.c.

2. Sull’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. .

2.1. Come si è accennato, all’udienza in data 10.02.2016 il difensore della parte attrice, munito del relativo potere, ha dichiarato di rinunciare agli atti ai sensi dell’art. 306 c.p.c.

A sua volta, sempre alla medesima udienza, il difensore della parte convenuta, munito del relativo potere, ha dichiarato di accettare la predetta rinuncia agli atti ai sensi dell’art. 306 c.p.c.

Inoltre, alla medesima udienza i difensori delle parti hanno chiesto espressamente la declaratoria di estinzione del processo e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

2.2. Pertanto, occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. .

2.3. Si deve soltanto aggiungere che l'estinzione del processo dev'essere dichiarata con Sentenza, sulla base delle considerazioni che seguono:

- nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
- invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola "*ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico*";
- nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
- del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: [Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023](#) in Giust. civ. Mass. 2007, 3; [Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041](#) in Giust. civ. Mass. 2006, 4; [Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092](#) in Giust. civ. Mass. 2004, 4; [Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733](#) in Foro it. 2004, I,1418; [Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889](#) in Giust. civ. Mass. 2002, 1829);
- sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: "*I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza; diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.*". (cfr. in tal senso: [Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707](#) in Giust. civ. Mass. 2006, 10);
- infine, in senso conforme possono richiamarsi anche le seguenti pronunce di merito: Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 15 ottobre 2013 n. 6380 in *Altalex Newsletter* del 12.05.2014 sul sito www.altalex.com e rinvenibile al seguente link:

<http://www.altalex.com/index.php?idu=45009&cmd5=88f36f2bd15e10e9139730875ec94600&idnot=66135>; Tribunale Torino, Ord. 14 dicembre 2007 in *Giur. di merito – GIUFFRÈ* 2008, n. 4, I, pag. 1043 in *Diritto & Giustizia* on line sul sito “www.dirittoegiustizia.it” -arretrato del 18.01.2008-; Tribunale Milano, sez. V, 05 luglio 2006, n. 8219 in *Giustizia a Milano* 2006, 7 55; Tribunale Torino, 03 dicembre 2005 in *Redazione Giuffrè* 2006 su *Juris data* on line ed in *Giuraemilia* sul sito www.giuraemilia.it”; Tribunale di Parma, 17 gennaio 2000 in *Riv. Crit. Dir. Lav.*, 2000, 525; Tribunale Modena 15 giugno 1999 in *Giur. It.*, 2000, 758; Tribunale Milano, 2 giugno 1997 in *Foro it.* 1997, I, 3027.

3. Sulla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Ai sensi dell’art. 2668 c.c., dev’essere ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino 1 di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale e la relativa annotazione.

4. Sulle spese processuali.

4.1. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.

4.2. Invero, l’art. 306, ultimo comma, c.p.c., prevede “*il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro*”.

Nel caso di specie, le parti hanno concordemente espressamente chiesto la compensazione integrale delle spese processuali.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 26071/2015 R.G. promossa dalle signore L. S. e V. A. (**parti attrici**) contro i signori V. L. e E. S. (**parti convenute**), nel contraddittorio delle parti:

1) Dichiara l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 306 c.p.c. .

2) Ordina, ai sensi dell’art. 2668 c.c., al Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino 1 (Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di TORINO - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di TORINO 1) di cancellare:

- la trascrizione della domanda giudiziale, eseguita in data 30/10/2015 ai numeri 35187 Registro Generale e 25382 Registro Particolare a favore di L. S. e V. A. contro V. L. e VETRO’ S.;
- l’annotazione eseguita in data 05/11/2015 ai numeri 36089 Registro Generale e 4928 Registro Particolare.

3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Torino, in data 12/02/2016.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

Sentenza n. 904/2016 depositata in data 12.02.2016